N. R.G. 14845/2025

TRIBUNALE di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 14845-25

su ricorso di

SRL in LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F.), in persona del curatore, con l'avv. DAL SOGLIO PAOLO

contro

M , c.f. ,

R , c.f. ,

N ,

c.f. ,

tutti rappresentati e difesi dall'avv.

e contro

B , c.f. , contumace

K , c.f. , contumace

A , c.f. ,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.*Svolgimento del procedimento*.

1.1.Il curatore della s.r.l. in liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per sequestro conservativo *ante causam* nei confronti dell'ex amministratore unico M e dei terzi, ritenuti corresponsabili, R (madre dell'ex amministratore), N (fratello dell'ex amministratore), J , B , K , A (congiunto dell'ex amministratore unico).

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

La parte ricorrente - premettendo che la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta con sentenza n. /2025 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 2025 (doc. n. 1 ricorrente) e che la società, costituita il 10.06.2022, si occupava di edilizia e lavori stradali - ha dedotto di aver riscontrato, previo esame degli estratti conto bancari della società, numerosi bonifici a favore degli odierni resistenti eseguiti dall'ex amministratore unico con provvista della società per importi cospicui e privi di attendibile giustificazione, in totale ammontanti a € 677.005,00.

In particolare, ha evidenziato l'assenza assoluta di causa dei versamenti effettuati in favore dei terzi non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, mentre i versamenti eseguiti in favore dei tre familiari dell'ex amministratore, formalmente inquadrati come lavoratori subordinati, eccedono di gran lunga le somme ad essi spettanti a titolo di retribuzione.

1.2.Ha esposto, altresì, che l'ex amministratore, dopo aver stipulato quale promissario acquirente per conto della società s.r.l. un contratto preliminare, ha nominato quale acquirente il fratello N , senza attivarsi per far rimborsare alla società s.r.l. le spese da questa anticipate e finanziando, anzi, l'acquisto del bene oggetto di compravendita con i versamenti indebiti in favore del fratello effettuati tramite i conti della società.

1.3.Ha evidenziato che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale la società s.r.l. era completamente insolvente e che dal progetto di stato passivo (doc. n. 11 ricorrente) risultano debiti verso l'erario per € 266.894,55 (doc. n. 12, come da richiesta di insinuazione al passivo presentata da Agenzia delle Entrate - Riscossione), debiti verso il Comune di per € 14.686,88 (doc. n. 13 ricorrente) e debiti verso Edilcassa Veneto per € 30.606,06 (doc. n. 14 ricorrente).

Sulla base delle esposte premesse, ha chiesto, pertanto, il sequestro conservativo *inaudita altera parte* dei beni e dei crediti dei convenuti fino a concorrenza dell'importo di € 600.000,00 o dei diversi importi di giustizia, in base alle somme percepite da ciascuno di essi, come esposti nel § V del ricorso, evidenziando il *periculum in mora* derivante dall'incapienza del patrimonio dei debitori e dalla spregiudicatezza con la quale essi hanno agito in danno della società s.r.l.

1.4.Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 26.6.2025 la cautela è stata concessa nei confronti dell'ex amministratore fino all'importo di € 611.812,00 e nei confronti di tutti gli altri convenuti fino a concorrenza degli importi versati in loro favore, oltre alla somma di € 20.000 per accessori e spese di lite.

1.5.Si sono costituiti i convenuti M (ex amministratore), R (madre dell'ex amministratore), N: (fratello dell'ex amministratore) con il medesimo difensore, nonchè J con separato difensore.

1.6.I convenuti M , R e N hanno eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Vicenza in funzione di Giudice del Lavoro.

Nel merito, hanno negato la responsabilità di R e N , contestando la sussistenza dei presupposti della cautela richiesta e chiedendo la revoca del sequestro concesso *inaudita altera parte.*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

In ordine alla posizione dell'ex amministratore M hanno evidenziato che trattasi di persona nullatenente, con conseguente difetto di interesse dell'attrice ad ottenere un titolo esecutivo nei suoi confronti.

1.7. Anche la convenuta R ha negato la propria responsabilità, sostenendo che le somme versatele sono riferibili alla sua attività lavorativa alle dipendenze della società senza un regolare contratto di lavoro.

1.8.Il convenuto K ha presentato tramite il nominato difensore avv. istanza di visibilità del fascicolo, ma non si è costituito, rimanendo contumace.

1.9.Nei confronti del convenuto B si è resa necessaria la rinnovazione della notifica con il rito degli irreperibili, dopo la quale è stato dichiarato contumace.

1.10.La notifica nei confronti di A non ha, invece, avuto buon esito e la difesa dalla procedura attrice ha rinunciato agli atti nei suoi confronti, chiedendo la revoca del sequestro.

Nelle more del procedimento il difensore della ricorrente ha dato atto di aver definito transattivamente la vertenza con J e ha rinunciato agli atti del giudizio nei suoi confronti, chiedendo l'estinzione parziale del procedimento e la revoca del sequestro nei soli confronti della medesima resistente, a spese compensate; il difensore di J ha accettato la rinuncia e ha chiesto l'estinzione parziale del procedimento e la revoca del sequestro, a spese compensate.

Con ordinanza emessa in data 23.10.2025 è stata disposta la separazione della domanda cautelare nei confronti di J e il giudizio è stato dichiarato estinto nei suoi soli confronti, con revoca del decreto di sequestro emesso il 26.06.2025, cron n. 1964/2025 del 27.06.2025, limitatamente al capo riguardante la sola resistente J .

1.11.Le parti hanno concluso come in atti.

2.L'eccezione di incompetenza territoriale.

2.1.Secondo la tesi dei convenuti, sarebbe competente il Tribunale di Vicenza in funzione di Giudice del Lavoro poiché andrebbe accertato il rapporto di lavoro dei tre convenuti che risultano essere stati dipendenti della società in bonis e determinata la retribuzione ad essi spettante, in merito alla quale la ricorrente ha prodotto dei conteggi determinati in via unilaterale, da detrarre dagli importi complessivi dei bonifici asseritamente ingiustificati.

2.2.L'eccezione è infondata, poiché il procedimento di merito che la Liquidazione Giudiziale intende promuovere non ha ad oggetto la spettanza dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro in favore degli ex dipendenti, ma gli atti di *mala gestio* posti in essere dall'ex amministratore in concorso con i terzi beneficiari dei pagamenti indebiti, tema rispetto al quale la quantificazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione agli ex dipendenti e legittimamente ad essi corrisposte costituisce un mero antecedente logico, da accertare in via incidentale e senza vincolo di giudicato, anche perché gli ex dipendenti non hanno neppure sollevato contestazioni specifiche sull'ammontare delle somme ad essi versate in forza del rapporto di lavoro, sostenendo, per giustificare le differenze tra le somme percepite e le competenze ad essi spettanti, di aver fatto da tramite per il pagamento delle retribuzioni spettanti ad altri dipendenti privi di conto corrente.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

D'altronde nessuno di essi si è insinuato al passivo, circostanza che conferma che le loro competenze sono state interamente pagate.

3. *L'estinzione del procedimento nei confronti di A*

3.1.Stante la rinuncia della ricorrente nei confronti di A , deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei reciproci rapporti e la cautela concessa *inaudita altera parte* va revocata nei confronti del medesimo convenuto.

4.Le risultanze dei documenti.

4.1. La documentazione offerta dal ricorrente, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase cautelare, consente di ritenere provati i seguenti versamenti eseguiti dall'ex amministratore in favore dei resistenti, privi di giustificazione o con giustificazioni non attendibili, e segnatamente:

- a favore di R (madre dell'amministratore M), risultano effettuati pagamenti dai conti di s.r.l. per € 120.700 (€ 77.700 dal conto corrente ; € 43.000 dal conto corrente);

- a favore di N (fratello dell'amministratore M), risultano effettuati dai conti di s.r.l. pagamenti per € 126.590 e precisamente € 65.890 dal conto corrente , € 60.700 dal conto corrente ;

- a favore di J , risultano effettuati dai conti di s.r.l. pagamenti per € 76.225 e precisamente € 25.525 dal conto corrente , € 50.700 dal conto corrente ;

- a favore di B risultano effettuati dal conto corrente di s.r.l. pagamenti per € 123.650;

- a favore di K risultano effettuati pagamenti, tutti dal conto corrente di s.r.l., per € 141.050;

- a favore di A (parente dell'amministratore M), risultano eseguiti dai conti di s.r.l. pagamenti per € 88.790 e precisamente € 38.750 dal conto corrente , € 50.040 dal conto corrente .

L'importo complessivo pagato ai sei convenuti con bonifici bancari effettuati tramite i due conti correnti della società ammonta a € 677.005 in linea capitale.

4.2.Le causali sono vaghe o mancanti e allo stato la maggior parte dei pagamenti non risulta giustificata sulla base della documentazione contabile.

Le giustificazioni rese dai convenuti costituiti R e N (madre e fratello dell'ex amministratore) - i quali hanno dedotto di aver fatto da tramite per consentire il pagamento delle retribuzioni ad altri dipendenti stranieri regolarmente assunti e privi di conto corrente bancario - non sono attendibili.

Al riguardo, i convenuti hanno prodotto delle deleghe asseritamente rilasciate dai predetti lavoratori in loro favore, nonché quietanze asseritamente sottoscritte dai medesimi, chiedendo l'assunzione al riguardo di sommarie informazioni.

Le asserite deleghe e quietanze sono prive di data certa opponibile alla Liquidazione Giudiziale e sono tutte redatte - sia quelle rilasciate in favore di R

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

sia quelle a favore di N - su moduli in parte prestampati, in parte compilati dalla stessa mano con l'aggiunta dei nominativi dei dichiaranti, sicché appare plausibile che siano state compilate in vista dell'odierno giudizio.

Trattasi, inoltre, di dichiarazioni generiche che non indicano gli importi e i periodi delle retribuzioni asseritamente versate in loro favore da R e N .

A ciò si aggiunga che è scarsamente verosimile che la società, anziché versare direttamente le retribuzioni agli interessati privi di conto corrente abbia trasferito tale onere sulla madre e il fratello dell'amministratore, i quali in base alla loro tesi avrebbero dovuto prelevare di volta in volta le retribuzioni spettanti ai dipendenti della società per poi versarle loro in contanti.

Tenuto conto dell'inverosimiglianza della tesi difensiva non si reputa necessario dare corso all'assunzione di informazioni.

4.3. I versamenti effettuati in favore di R , madre di M , pari a € 120.700, risultano effettuati in gran parte con causali che ne rivelano l'estraneità all'attività della società (*"acconto family", "aiuto per comprare casa" o "aiuto per comprare auto" o "prestito"*). Solo la somma di € 30.250,68 può essere in astratto riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, con una differenza di € 90.449,32 da ritenere indebitamente versata.

I versamenti in favore di N (fratello di M) sono pari a € 126.590,00; detratta la somma di € 70.650,26, riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, residuano indebiti versamenti di € 55.939,74.

I versamenti in favore di A (parente di M) sono pari a € 88.790,00; detratta la somma di € 20.135,90 riconducibile al rapporto di lavoro formalmente esistente con la società, residuano indebiti versamenti di € 68.654,10.

I versamenti in favore di B , pari a € 123.650, risultano privi di giustificazione, poiché anche se alcune causali fanno riferimento a "acconto per fatture" (che il curatore non risulta aver rinvenuto nella documentazione contabile), in molti versamenti la causale fa riferimento a "favore" o "prestito".

I versamenti a favore di J , pari a € 76.225, fanno in parte riferimento a *"stupendo" e "accounto"* (ossia stipendio e acconto), tuttavia ella non risulta inserita nell'elenco dei lavoratori dipendenti fornito dal consulente del lavoro della società (docc. 26, 27 e 28 ricorrente) e molti versamenti hanno la causale *"favore"* e *"prestito"*.

I versamenti a favore di K , pari a € 141.050, hanno come causale *"favore"* o *"prestito"* e solo in qualche caso " *acconto per fattura*" (che il curatore non risulta, però, aver rinvenuto).

4.4.In conclusione, i bonifici bancari disposti dai due conti correnti di s.r.l. a vantaggio dei convenuti non legati alla società da un formale rapporto di lavoro (B , K , J) allo stato risultano privi di attendibile giustificazione; quanto ai tre beneficiari inquadrati formalmente come lavoratori subordinati (R ,

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

N ; A), tutti congiunti dell'amministratore unico, risultano allo stato ingiustificate le dazioni di denaro eccedenti la retribuzione lorda, il cui importo non è stato oggetto di specifica contestazione.

A ciò si aggiunga che anche dalla compravendita immobiliare del 16.07.2024, rep. 19782 notaio dott. , è derivato danno alla società, avendo quest'ultima pagato ai promittenti venditori la caparra confirmatoria di € 7.000,00 (doc. n. 5 ricorrente) e le spese di mediazione, senza ottenere la restituzione delle somme da parte del compratore nominato N , nonostante il preciso impegno da questi assunto per atto pubblico.

Con la successiva rivendita del 10.04.2025, conclusa da N con il terzo acquirente due giorni dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, al prezzo di € 70.000,00 e con identico mediatore, si è consolidato l'illecito, perché N ha incamerato il corrispettivo di un acquisto effettuato nove mesi prima, verosimilmente con provvista della società e senza mai restituire le somme da questa anticipate.

5.*Il fumus e il periculum con riferimento all'ex amministratore unico*.

5.1.Sulla base delle risultanze documentali è ravvisabile, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase, il *fumus* della responsabilità per *mala gestio* dell'amministratore unico M , il quale ha effettuato bonifici privi di causa facendo uso dei conti della società, in parte in favore di stretti congiunti, in parte di terzi, cedendo anche al fratello un preliminare di vendita di immobile senza attivarsi per recuperare le spese sostenute dalla società in vista della conclusione del definitivo.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con diligenza.

5.2.Con specifico riguardo alla distrazione, secondo la costante giurisprudenza una volta allegati e provati dall'attore i fatti distrattivi, resta a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).

Quanto alle altre poste di danno, va rilevato che il pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori; in caso di inadempimento, il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo, ma deve essere commisurato alle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse assolto regolarmente i propri obblighi.

Non risultando separatamente indicati nella documentazione in atti i costi per le sanzioni, allo stato il debito verso l'erario può essere considerato, al fine della quantificazione del credito risarcitorio, nella misura degli interessi e delle spese che si evincono dall' istanza di ammissione al passivo di Agenzia delle Entrate, pari a € 7.381,64 per interessi e € 1.036,83 per spese (doc. 12 ricorrente).

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f85f4f1a3

5.3.Nei confronti di M sussiste, quindi, il *fumus* del seguente credito risarcitorio:

- € 218.043,16, pari ai versamenti indebiti eseguiti in favore dei congiunti R , N , A (già detratta la somma di € 121.036,84 riconducibile in astratto ai rapporti di lavoro intercorsi tra essi e la società),

- € 123.650, pari ai versamenti in favore di B ;

- € 76.225, pari ai versamenti a favore di J ;

- € 141.050 pari ai versamenti a favore di K ;

- € 7.000,00 pari alla caparra versata per la conclusione del preliminare di compravendita relativo al terreno edificabile di , poi ceduto dall'ex amministratore al fratello N , il quale ha preso parte all'atto di vendita immobiliare del 16.07.2024, rep. 19782 notaio dott. previa dichiarazione di nomina (doc. n. 5 ricorrente);

- € 7.424,89 per spese di mediazione non rimborsate dall'acquirente N ;

- € 7381,64 per interessi e € 1036,83 per spese in relazione al credito di Agenzia delle Entrate (doc. 12 ricorrente).

Il totale ammonta a € 581.811,52.

5.4.Quanto al *periculum in mora*, questo può essere riconosciuto esistente quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio dei debitori stessi in rapporto all'entità del credito.

Nella specie il debitore non risulta titolare di beni immobili, come ammesso dal medesimo nel costituirsi in giudizio, tanto da eccepire il difetto di interesse della procedura; la contestazione relativa al difetto di interesse è infondata poiché il creditore ha interesse a premunirsi di un titolo esecutivo a prescindere alla situazione patrimoniale del debitore, in vista di eventuali variazioni della relativa consistenza .

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dell'addebito gestorio costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali (Trib. Milano ord. 11.2.2020). Può, infatti, ritenersi che le condotte distrattive non permettano alcuna prognosi favorevole in ordine alla spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Milano ord. 28.5.2017).

Depone in senso convergente al fine dell'esistenza del *periculum in mora* anche il comportamento spregiudicato del debitore che nonostante le reiterate diffide non ha restituito i tre autoveicoli di proprietà della società e non ha dato indicazioni utili a reperirli (v. doc. 30 e 31 ricorrente); nonostante le contrarie difese, neppure nel corso del giudizio il resistente è stato in grado di comprovare la restituzione dei beni aziendali.

5.5.Per tali motivi, il sequestro conservativo va confermato nei confronti dell'ex amministratore per la somma di € 611.812,00 tenuto conto degli accessori del credito e delle complessive spese di lite (anche per la fase di merito).

6.*Il fumus e il periculum con riferimento ai convenuti R e N*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

6.1.Quanto ai convenuti R e N (rispettivamente madre e fratello dell'ex amministratore), va premesso che l'art. 255 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa) al comma 1-bis prevede che "nelle ipotesi di cui al comma 1, la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati".

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025, Rv. 674633 - 01).

Nella specie, la responsabilità dei convenuti discende dall'assenza di comprovata causa dei pagamenti eseguiti in loro favore e, quanto a N , anche dal mancato rimborso della caparra di € 7.000,00; risulta anche il mancato rimborso delle spese di mediazione pari a € 7.424,89, versate dalla società per il preliminare relativo al terreno di ; in relazione a tali somme, però, la ricorrente ha chiesto il sequestro solo nei confronti dell'ex amministratore.

Al riguardo i convenuti R e N hanno reso giustificazioni inattendibili e sostenuto l'assenza di alcuna prova in ordine al fatto che essi abbiano in qualche modo avuto una condotta collusiva, consapevole e volontaria, in ordine agli atti asseritamente distrattivi addebitati all'ex amministratore della ricorrente

Con ricorso alla prova presuntiva, tenuto conto dell'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite, della documentazione in atti e dello stretto legame familiare esistente tra l'ex amministratore e i due predetti convenuti, che si sono costituiti con il medesimo difensore del primo, deve ritenersi sussistente nei loro confronti il *fumus boni iuris*, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase cautelare.

6.2. Va ravvisata anche la sussistenza del *periculum in mora*, tenuto conto del vincolo di solidarietà familiare emergente dai versamenti indebiti e dalle relative causali, nonché delle vicende descritte dal curatore (in particolare la cessione del preliminare di al fratello). Quanto a N , egli dopo soli due giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di s.r.l. ha venduto a un soggetto terzo, , il fondo di acquistato nove mesi prima (doc. n. 10 ricorrente), circostanza ulteriormente indicativa della connivenza fra i componenti della famiglia N .

Le vendite di immobili già effettuate dai convenuti N e R evidenziano, a prescindere dalle relative ragioni, il rischio di alienazione degli immobili di cui sono proprietari (doc. n. 8 e doc. 29 ricorrente).

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

Il sequestro va quindi confermato nei limiti delle somme da essi indebitamente percepite, con un aumento per gli accessori e le spese delle fasi cautelare, di merito ed esecutiva, e segnatamente:

- nei confronti di R (c.f.) fino all'importo di € 110.449,32 (90.449,32 +20.000).

- Nei confronti di N va modificato l'importo autorizzato, fino all'importo di € 85.939,74 (58.939,74+20.000 per spese e accessori+ 7.000 per caparra non restituita), con esclusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali la procedura attrice non ha chiesto il sequestro nei confronti di N , pur deducendone l'indebito versamento da parte della società ;

7.Il fumus e il periculum con riferimento ai convenuti B e K

7.1. Deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase, anche nei confronti di B e K .

Sono comprovati documentalmente i pagamenti eseguiti nei loro confronti dai conti della società, allo stato rimasti privi di giustificazione causale; i convenuti, non costituendosi in giudizio nonostante rituale notifica, non hanno fornito alcuna ragione giustificativa dei pagamenti in loro favore.

Anche nei loro confronti può ritenersi sussistente il *periculum in mora*, tenuto conto delle vaghe causali dei versamenti indebiti, che inducono a ritenere sussistente la consapevolezza in capo ai medesimi convenuti delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore, circostanza che non consente una prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.

Depone in senso convergente, infine, l'incapienza del patrimonio dei debitori.

Il sequestro va, quindi, confermato fino a concorrenza delle somme versate in loro favore, con un aumento per gli accessori del credito e le spese della fase cautelare e di merito:

- nei confronti di B , fino all'importo di € 143.650 (€ 123.650 + 20.000 per accessori e spese);

- nei confronti di K , fino all'importo di € 161.050 (141.050+20.000 per accessori e spese);

8. *La conferma del provvedimento concesso inaudita altera parte*.

8.1.Per le esposte ragioni, sussistono, pertanto, i presupposti per la conferma del provvedimento concesso *inaudita altera parte*, nei limiti innanzi esposti, per la quale ha insistito la parte ricorrente.

Il sequestro va, invece, revocato nei confronti di A .

Stante l'accoglimento del ricorso, le spese andranno regolate unitamente al merito.

8.2.Ne consegue che anche la liquidazione del compenso a carico dello Stato in favore del difensore della parte ricorrente per la fase cautelare andrà liquidato nella fase di merito, in quanto, nonostante la diversità del rapporto che si instaura in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello stato, la liquidazione a carico dello Stato non può essere disgiunta dalla condanna della parte soccombente in favore dell'erario.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

P.Q.M

visti gli artt. 669-quater, 669 sexies, c. 2, e 671 c.p.c.

1) Conferma l'autorizzazione in favore della parte ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti, già concessa *inaudita altera parte*, fino all'importo specificamente indicato per ciascuno dei resistenti:

- Nei confronti di M (c.f.), fino all'importo di € 611.812,00;
- nei confronti di R (c.f.) fino all'importo di € 110.449,32;
- nei confronti di B (c.f.) fino all'importo di € 143.650;
- nei confronti di K (c.f.) fino all'importo di € 161.050.

2) Modifica il decreto concesso *inaudita altera parte* nei confronti di N (c.f.) autorizzando la parte ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti fino all'importo di € 85.939,74;

3) Concede il termine massimo di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.

4) Spese al definitivo.

5) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di A .

6) Nulla sulle spese nei confronti di A , non costituito.

7) Revoca il decreto di sequestro emesso il 26.06.2025, cron n. 1964/2025 del 27.06.2025, limitatamente al capo riguardante il solo resistente A , dando atto della revoca già disposta con ordinanza datata 23.10.2025 anche nei confronti di J .

Si comunichi.

Venezia, 16.12.2025

IL GIUDICE

dott. Innocenza Vono

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3